



Udine, 24 marzo 2017

Oggetto: Individuazione dell'unità produttiva a fini Inps – Dichiarazione del datore di lavoro.

Circolare numero 006/2017

---

### **In breve:**

La riforma degli ammortizzatori sociali entrata in vigore a settembre 2015 attribuisce un ruolo centrale alla nozione di unità produttiva.

L'Inps con due recenti provvedimenti amministrativi obbliga i datori di lavoro a censire ed autocertificare le unità produttive distinguendo – nell'ambito delle sedi, filiali, uffici, laboratori, stabilimenti, negozi, esercizi commerciali, ... ecc. – quali di queste realtà siano delle semplici unità operative e quali vadano ricondotte alla medesima unità produttiva.

Il censimento così effettuato deve obbligatoriamente essere riportato nel flusso uniemens di competenza del mese di marzo. In conseguenza, entro la fine del corrente mese, sarà necessario individuare le unità produttive ed operative presenti nel complesso aziendale e collegare ogni singolo dipendente all'unità produttiva ed operativa di appartenenza.

### **Approfondimento**

L'unità produttiva è un concetto fortemente presente nella normativa del lavoro e, a seconda dei casi, assume significati spesso diversi e solo in parte sovrapponibili. Con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali l'unità produttiva costituisce l'unità di misura necessaria al fine della determinazione di particolari limiti. Ad esempio:

- il dipendente per fruire degli ammortizzatori sociali deve possedere una anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro nell'ambito della medesima unità produttiva;
- la CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) può essere utilizzata per un massimo di 52 settimane nel biennio mobile nell'ambito della medesima unità produttiva;
- la CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) per crisi aziendale può avere una durata massima di 12 mesi per ciascuna unità produttiva;
- i trattamenti di integrazione salariale non possono superare per ciascuna unità produttiva i 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per quanto sopra, l'individuazione di più unità produttive nell'ambito della medesima organizzazione aziendale, deve essere effettuata con particolare attenzione evitando di moltiplicare in modo artificioso le unità produttive al solo fine di fare lievitare il possibile utilizzo degli ammortizzatori sociali.

D'altra parte va anche valutato che attività diverse, nell'ambito del medesimo complesso aziendale, potrebbero entrare in crisi per ragioni ed in momenti diversi; tale diversità potrebbe corroborare la tesi di trovarsi di fronte ad organizzazioni totalmente autonome nell'ambito della medesima azienda. In tali ipotesi, l'aver individuato unità produttive diverse, potrebbe garantire migliori opportunità di soluzione delle crisi.



La nozione di unità produttiva fornita dall'Inps è solo apparentemente semplice; in realtà non risulta di facile interpretazione nell'ambito di organizzazioni aziendali complesse suddivise in più sedi. Infatti secondo l'Istituto:

- *“l'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma”*. Da ciò si ricava che NON qualunque sede, filiale, ufficio, laboratorio, stabilimento, negozio, esercizio commerciale, ... ecc. separato dal complesso aziendale è di per sé una unità produttiva, ma è necessario che sia dotato anche di autonomia organizzativa;
- la nozione di autonomia organizzativa è fornita esclusivamente in via esemplificativa: *“costituiscono indici dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di una attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa”*. L'unità produttiva è caratterizzata da una presenza di lavoratori impiegati in via continuativa. Con riferimento alla realizzazione di una fase del ciclo produttivo occorre tenere presente che la condizione non è sufficiente di per sé a stabilire l'esistenza di una unità produttiva in quanto, sulla base di quanto di seguito specificato, qualora la fase fosse strumentale alla realizzazione dell'intero ciclo non ci si troverebbe di fronte ad una unità produttiva autonoma;
- *“l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura, finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale”*. In pratica non è più necessario (come in altre interpretazioni Inps) che sia contemporaneamente presente autonomia finanziaria e autonomia tecnica, ma è sufficiente la presenza della sola autonomia tecnica o della sola autonomia finanziaria. Pertanto ben potrebbe esservi un'unica gestione delle risorse economico finanziarie ed un'unica amministrazione, ma più unità produttive che si occupano ciascuna di produzione di beni o servizi diversi (sempre che – ovviamente – le unità produttive siano dotate di autonomia tecnica);
- l'unità produttiva costituisce un *“plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità”*;
- il plesso organizzativo deve essere in grado di svolgere *“in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini di impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva”*.

Con decorrenza dal corrente mese di marzo ciascun dipendente dovrà essere associato sia ad una specifica unità produttiva come sopra definita, sia ad una specifica unità operativa intendendo per tale il luogo di effettivo svolgimento dell'attività.

Per fare un esempio ipotizziamo di avere un'azienda di produzione di mobili che includa nel perimetro dello stabilimento anche una verniciatura. In tale ipotesi è evidente che l'unità produttiva e quella operativa coincidono. Ipotizziamo ora che la verniciatura venga dislocata presso altro stabilimento nelle vicinanze separato dal primo e dotato di indirizzo autonomo. In tale ipotesi avremo un'unica unità produttiva, ma due unità operative. Ipotizziamo ora che la verniciatura inizi a svolgere attività anche per altre aziende finendo



per essere gestita in autonomia tecnica, in tale ipotesi avremo due unità produttive e operative distinte.

Al fine di individuare correttamente le unità produttive presenti nell'ambito del complesso aziendale, in allegato alla presente ciascuna Azienda troverà:

- a) una scheda contenente l'elenco delle unità operative inserite (a vario titolo) nel programma paghe dello Studio;
- b) l'elenco dei dipendenti suddivisi per unità operativa.

Ciascuna Azienda dovrà:

- 1) verificare se le unità operative indicate sulla scheda sono effettivamente coerenti con la realtà aziendale segnalando allo Studio eventuali variazioni. Nell'ipotesi in cui fosse necessario aggiungere nuove unità, si chiede di inserirne i dati identificativi negli spazi in bianco, mentre eventuali unità operative non più attive dovranno essere depennate;
- 2) nell'ambito di ciascuna unità operativa l'azienda dovrà provvedere ad individuare quali di queste hanno le caratteristiche per essere classificate come unità produttive barrando la relativa casella;
- 3) considerato che ogni dipendente dovrà essere associato ad un'unica unità operativa e ad un'unica unità produttiva, in ipotesi di modifiche alle unità operative e/o in caso di necessità di assegnare un dipendente ad altre unità operative sarà necessario prendere contatti con lo Studio.

La scheda debitamente aggiornata e sottoscritta dovrà essere restituita allo Studio via fax 0432 504902 o all'indirizzo mail dello Studio.



<b>SCHEDA UNITA' OPERATIVE / PRODUTTIVE PRESENTI IN AZIENDA</b>
---

<b>Ragione sociale</b>	
------------------------	--

<b>INDIRIZZO UNITA' OPERATIVA</b>	<b>BARRARE SOLO SE UNITA' PRODUTTIVA</b>

Si riporta di seguito la dichiarazione che l'azienda rilascia all'INPS per qualificare la sede operativa sopra barrata come unità produttiva:

Il legale rappresentante, o suo delegato, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445 del 2000, che l'iscrizione attiene ad una unità produttiva in quanto, nel rispetto delle vigenti circolari e istruzioni operative, la stessa è dotata di autonomia organizzativa, finanziaria o tecnico funzionale, e svolge un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, avvalendosi di lavoratori adibiti in via continuativa. Per la comunicazione dell'unità produttiva relativa a cantieri edilizi e affini, nonché di impiantistica industriale, dichiara altresì che per questa unità produttiva vige un contratto di appalto della durata minima prevista dalle vigenti circolari e istruzioni operative.

Firma: \_\_\_\_\_